

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARNIGA, FABBRI, SCEVAROLLI, FORTE,
BOZZELLO VEROLE, ZANELLA, GIUGNI e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1989

Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso

ONOREVOLI SENATORI. – Il Club alpino italiano (CAI), a norma dell'articolo 2, comma secondo, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, che ne detta l'ordinamento, è incaricato di «assumere adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nella esecuzione dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, nonchè per il recupero delle salme dei caduti».

Tale funzione è stata ribadita dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, che demanda al CAI la organizzazione, per i propri soci e per i terzi, «di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esecuzione di attività alpinistiche escursionistiche e speleologiche, per il soccorso

degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti».

Dando attuazione a tali previsioni, il CAI ha provveduto ad adeguare il suo statuto ed ha istituito nel suo seno un apposito organo: il Corpo nazionale del soccorso alpino.

Non occorre dilungarsi sulla attività preziosa, generosa ed insostituibile svolta dai volontari impegnati nel Corpo, che generosamente offrono il loro tempo, la loro fatica, esponendosi a gravissimi rischi, per svolgere operazioni di soccorso e per mantenere un adeguato livello di addestramento e di efficienza operativa.

L'importanza dell'attività del Corpo è divenuta sempre più impegnativa ed essenziale, via via che gli sport alpini e l'escursionismo sono

divenute pratiche di massa che espongono ai rischi della montagna un grandissimo numero di persone non sempre sufficientemente esperite, preparate e prudenti.

Per offrire un quadro sintetico delle dimensioni organizzative assunte dal Corpo nazionale del soccorso alpino nel 1988 basterà ricordare che il numero dei volontari ammonta ad un totale di 6.328 unità, di cui 5.619 impegnate in 25 delegazioni di soccorso alpino, e 609 operanti in 11 gruppi di soccorso speleologico.

Nel 1988 sono stati operati ben 1.406 interventi, per un totale di 1.653 uscite, che hanno impegnato complessivamente 10.290 uomini (dei quali l'89,1 per cento guide, aspiranti guide e volontari del CAI e il 10,9 per cento volontari occasionali e Forze armate), e che hanno consentito di trarre in salvo ben 1.800 persone.

Il presente disegno di legge si propone di dare un concreto segno di riconoscenza ai volontari del soccorso alpino, costretti, tra l'altro, a sacrificare, per partecipare ad azioni di soccorso ed esercitazioni, le loro ferie e la loro retribuzione.

Si chiede dunque di porre a carico dello Stato l'onere relativo alle retribuzioni, altri-

menti perse nei giorni impegnati, garantendo altresì il godimento di un giorno di riposo, quando l'impegno di volontariato abbia una durata superiore ad otto ore, o si protragga oltre le ore 24, secondo un modello operativo analogo a quello largamente e positivamente sperimentato per un'altra categoria del volontariato grandemente meritoria, quella dei donatori di sangue.

Ad integrazione di tale misura si propone di corrispondere al CAI un contributo straordinario per il pagamento dei premi assicurativi che tutelano contro i rischi i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni.

Si chiede infine, allo scopo di rendere più rapide e funzionali le operazioni di soccorso, che sia consentita l'installazione, sui veicoli adibiti al trasporto delle squadre di soccorso, di dispositivi di segnalazione visiva e acustica, e che gli stessi veicoli, quando trasportino materiali di soccorso non siano soggetti all'obbligo della bolla di accompagnamento.

Considerata la grande rilevanza che il volontariato dei soccorritori del CAI riveste sul piano morale e civile, si fa affidamento nella sollecita approvazione della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino del Club alpino italiano hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni impegnati nelle operazioni di soccorso alpino e speleologico e nelle relative esercitazioni e a godere di un giorno di riposo successivo alle operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete la corresponsione della intera retribuzione per i giorni di cui al comma 1. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. La retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti è comprensiva delle quote di contribuzione previdenziale.

4. L'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino, pari a lire 1.000 milioni, è posto a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuto impiego in operazioni di soccorso ed esercitazioni, le caratteristiche che esso deve assumere per dare diritto alla retribuzione, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.

Art. 3.

1. Al Club alpino italiano è corrisposto il contributo straordinario di lire 500 milioni, da destinare al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, del personale volontario del Corpo nazionale del soccorso alpino impegnato nel corso delle operazioni di soccorso e nelle relative esercitazioni.

Art. 4.

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Il trasporto dei materiali di soccorso è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.